

REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD

Via Marconi n. 66 80059 - Torre del Greco (Na) C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DELIBERAZIONE N. 1174 DEL 05/10/2023

INTEGRAZIONE DELIBERA AZIENDALE N. 418 DEL 11/04/2023 AD OGGETTO:
"APPLICAZIONE DEL DGRC 34 DEL 31/01/2023 AD OGGETTO "LIMITI PRESTAZIONALI

OGGETTO:

E DI SPESA MACROAREA "SOCIO-SANITARIA" ANNO 2022-2023. MODIFICA ALLA DGRC N. 350 DEL 7 LUGLIO 2022". ASSEGNAZIONE DEI LIMITI DI SPESA PER LE STRUTTURE AFFERENTI ALLA MACROAREA SOCIOSANITARIA PER L'ANNO 2023."

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. COORDINAMENTO SOCIOSANITARIO

Immediatamente Esecutivo

PROVVEDIMENTO:

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:



Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud Sede Legale Via Marconi n. 66 – 80059 Torre del Greco

U.O.C. COORDINAMENTO SOCIOSANITARIO C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA AZIENDALE N. 418 DEL 11/04/2023 AD OGGETTO: "APPLICAZIONE DEL DGRC 34 DEL 31/01/2023 AD OGGETTO "LIMITI PRESTAZIONALI E DI SPESA MACROAREA "SOCIO-SANITARIA" ANNO 2022-2023. MODIFICA ALLA DGRC N. 350 DEL 7 LUGLIO 2022". ASSEGNAZIONE DEI LIMITI DI SPESA PER LE STRUTTURE AFFERENTI ALLA MACROAREA SOCIOSANITARIA PER L'ANNO 2023."

IL DIRETTORE DEL U.O.C. COORDINAMENTO SOCIOSANITARIO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. COORDINAMENTO SOCIOSANITARIO** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai princìpi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso che

- **Con** DGRC n. 33 del 31/01/2023 ad oggetto "Limiti prestazionali e di spesa macroarea "Socio-Sanitaria" anno 2022-2023. Modifica alla DGRC n. 350 del 7 luglio 2022". venivano fissati i limiti prestazionali e di spesa da attribuire ai centri eroganti prestazioni socio-sanitarie e insistenti nella ASL NA3 SUD.
- La stessa DGRC n. 33 del 31/01/2023 fissava un nuovo tetto globale per l'attività in RSA/CD anziani e disabili., per l'anno 2023, di € 19.602.000 (Dicianovemilioniseicentoduemila/00).

Considerato che

 A seguito di detta DGRC n. 33/2023 l'ASL NA3Sud adottava la Delibera aziendale n. 418 del 11/04/2023 con la quale assegnava i limiti prestazionali e di spesa alle singole strutture eroganti prestazioni sociosanitarie in regime residenziale e/o semiresidenziale per l' anno 2023, non allocan-do n. 1.733 prestazioni per un importo di euro 18.328.45

constatato che

la Giunta Regionale Campania con Decreto Dirigenziale n. 198 del 20/04/2023 ad oggetto: Struttura "Pegaso", con sede legale e operativa in Pomigliano d' Arco alla Via Fratelli Bandiera 53. Accreditamento per l'attività di Centro Diurno per adulti/anziani non autosufficienti per n. 20 posti in regime semiresidenziale, disponeva l'accreditamento con riserva di verifica dell'attività e dei risultati ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 1/2007 per la struttura "Pegaso", con sede legale e operativa in Pomigliano d'Arco alla Via Fratelli Bandiera 53.

rilevata

la necessità di ampliare l'offerta dei posti in regime semiresidenziale anche per una più capillare distribuzione geografica sul territorio della ASL NA3 Sud dei Centri accreditati

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di

Per le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte

- ∞ Di approvare per la annualità 2023, lo schema relativo ai volumi prestazionali ed ai limiti di spesa per singola struttura secondo la nuova tabella allegata (allegato 1), che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione
- Di utilizzare lo schema contrattuale allegato alla DGRC n.350 del 7 luglio 2022 per tutte le strutture accreditate diverse dalle ex case di cura neuropsichiatriche in riconversione ai sensi dei DD.CC.AA. anche per la struttura "Pegaso", con sede legale e operativa in Pomigliano d' Arco alla Via Fratelli Bandiera 53.

II Direttore U.O.C. COORDINAMENTO SOCIOSANITARIO

CICCONE ANTONIO

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate – Sostituisce la firma autografa)

II Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Amministrativo aziendale dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate – Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

Per le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte

- ∞ Di approvare per la annualità 2023, lo schema relativo ai volumi prestazionali ed ai limiti di spesa per singola struttura secondo la nuova tabella allegata (allegato 1), che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione
- Di dare mandato al Direttore dell'U.O.C. Coordinamento Sociosanitario di predisporre il contratto anche per la struttura "Pegaso", con sede legale e operativa in Pomigliano d' Arco alla Via Fratelli Bandiera 53, utilizzando lo schema contrattuale allegato alla DGRC n. 350/2022 per tutte le strutture accreditate diverse dalle ex case di cura neuropsichiatriche in riconversione ai sensi dei DD.CC.AA. 94/2014, 193/2016. (Allegato 2).

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo (Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate. – Sostituisce la firma autografa)

ANNO 2023				
RSA (RD3)	Posti letto	Tetto di Prestazioni		Tetto di spesa
A.I.A.S. SEZIONE NOLA ONLUS		60	20,805	1,830,515.49€
RSA ANFFAS Santa Maria delle Grazie		60	20,805	1,830,515.49 €
RSA ANFFAS N. Martini		60	20,805	1,830,515.49 €
PITAGORA srl Villa Simpliciano		40	13,870	1,220,337.67€
RSA ANFFAS Padre Dehon		60	20,805	1,830,515.49€
SALUS DI SILVIO PAPA C SRL		18	6,242	549,192.08 €
COTTOLENGO DON ORIONE		25	8,669	762,741.89 €
NEAPOLISANIT		20	6,935	610,177.82 €
			118,935	10,464,511.42 €
RSA (R3)				
Oasi San Francesco		60	20,805	1,240,208.66€
Convento Madonna Arco		20	6,935	413,405.59 €
Villa Arianna		40	13,870	826,803.07 €
MOSCATI		40	13,870	826,803.07 €
Take Care		38	13,177	785,495.03 €
Neapolisanit		40	13,870	826,803.07 €
			82,527	4,919,518.49 €
CD DISABILI				
DIMENSIONE AZZURRA		22	5,610	318,754.59
NEAPOLISANIT S.R.L.		19	4,845	275,288.06
ASSOCIAZIONE META FELIX		22	5,610	318,754.59
Istituto Antoniano		85	21,675	1,231,551.83
Linea medica		13	3,315	188,354.99
San Paolino		7	1,785	101,421.92
CTF		14	3,570	202,843.83
COTTOLENGO DON ORIONE		35	8,925	507,109.58
			55,335	3,144,079.39
CD ADULTI/ANZIANI				
VILLA DELLE GINESTRE		18	4,590	155,738.70
CTF		14	3,570	121,130.10
PRIMULA		20	5,100	173,043.00
FISIOVESUVIANO		10	2,550	86,521.50
COTTOLENGO DON ORIONE		20	5,100	173,043.00
IRFID		20	5,100	173,043.00
NEAPOLISANIT		20	5,100	173,043.00
PEGASO		20	527	17,881.11
			31,637	1,073,443.41
Totale Tetti Assegnati			288,434	19,601,552.71
Totale Tetto ASL Napoli 3 Sud			289,641	19,602,000.00

Contratto tra la struttura:

Partita IVA: Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA):	
con sede legale in	
(Prov:; CAP:)	
Vian^oper la sede operativa sita in	
Sita in	
alla Vian, autorizzata all'esercizio ai sensi della DGRC n. 3958/2001 e smi con provvedimento n.	
deldel Comune di, accreditata con il SSR con decreto n	del
27/12/1956 n. 1423 e che non sussistono le cause ostative previste all'art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575; e ciò con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett. b) art. 38, comma 1, D.Lgs 163/2006;	
 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 	
• di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla	
tutela dell'igiene edella salute sul lavoro;	
 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e infortunistici, come attestato dalla Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva – DURC prot. n. del 	
//201 E	
L'Azienda Sanitaria Locale con sede in	Partita
IVA:rappresentata dal Direttore Generale,	
nato a	
il, munito dei necessari poteri come da	
DPGRC dinomina n, mainto del necessari poteri come da	

PER

regolare i volumi di prestazioni e economici, e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale per la Salute Mentale, le Dipendenze patologiche, Hospice, SUAP, RSA per anziani non autosufficienti (ora Unità di Cura per adulti non autosufficienti R3), RSA modulo demenze (fino al completamento del processo di adeguamento di cui ai DCA97/2018 e 74/2019), Unità di cure residenziali per persone adulte affette da Disturbi Cognitivi e Demenze (R2D), Centri Diurni per adulti non autosufficienti e Centri Diurni per demenze, RSA per disabili non autosufficienti (ora Unità di Cura per disabili non autosufficienti RD3) e Centri Diurni per disabili non autosufficienti, da erogarsi nel periodo 1° gennaio 202_- 31 dicembre 202__, contratto redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n.__ del_/ __/_.

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Regionale n. ___del__/ __la Regione Campania ha fissato il fabbisogno di prestazioni della macroarea sociosanitaria per l'anno 202__, che rappresenta pertanto la quantità di prestazioni che il SSR può erogare, ferma restando la compatibilità con la disponibilità di risorse finanziarie econ gli equilibri finanziari, e ha adottato anche i relativi schemi contrattuali, cui si uniforma il presente contratto;

Si conviene quanto segue: Art. 1

La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto e durata)

Il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale per la Salute Mentale, le Dipendenze patologiche, Hospice, SUAP, RSA per anziani non autosufficienti (ora Unità di Cura per adulti non autosufficienti R3), RSA modulo demenze (fino al completamento del processo di adeguamento di cui aiDCA 97/2018 e 74/2019), Unità di cure residenziali per persone adulte affette da Disturbi Cognitivi e Demenze (R2D), Centri Diurni per adulti non autosufficienti e Centri Diurni per demenze, RSA per disabili nonautosufficienti (ora Unità di Cura per disabili non autosufficienti RD3) e Centri Diurni per disabili non autosufficienti, che la ASL_acquista dalla sottoscritta struttura erogatrice, da erogarsi nel periodo1° gennaio 202_- 31 dicembre 202__, da parte della sottoscritta struttura privata, ed i correlati limiti di spesa. Pertanto, la disciplina recata dal presente contratto fissa limiti massimi entro i quali possono rientrare dette prestazioni da erogarsi nel corso dell'anno 202_.

Art. 3 (Quantità delle prestazioni)

1. Il volume massimo di prestazioni che l'ASL, entro il limite massimo ad essa attribuito, prevede di dover acquistare nel periodo 1 gennaio $202_{-} - 31$ dicembre 202_{-} dalla sottoscritta struttura erogatrice, e che dovrà essere erogato nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre 202_{-} , è determinato in:

In regime residenziale (contratti separati per RSA, SUAP, Hospice, Salute Mentale e Comunità per cittadinicon dipendenze patologiche)

Prestazioni sociosanitarie per adulti e disabili non autosufficienti: in RSA disabili non autosufficienti (RD3)	n
in RSA anziani non autosufficienti (R3)	n
in RSA anziani non autosufficienti modulo demenze	n
in RSA Unità di cure residenziale R2D	n
in Hospice	n
in SUAP	n
Prestazioni di Salute Mentale:	
SIR 1 come SRP1	n
SIR 1 come SRP2	n
SIR 2 (SRP3)	n
SIRMIV	n
SIRMIV Prestazioni di soggetti affetti da dipendenze patologiche:	n
	n
Prestazioni di soggetti affetti da dipendenze patologiche:	
Prestazioni di soggetti affetti da dipendenze patologiche: Pedagogico riabilitative residenziali	n
Prestazioni di soggetti affetti da dipendenze patologiche: Pedagogico riabilitative residenziali Terapeutico riabilitative residenziali	n n n
Prestazioni di soggetti affetti da dipendenze patologiche: Pedagogico riabilitative residenziali Terapeutico riabilitative residenziali in Servizio Specialistico per Soggetti adulti in Doppia Diagnosi Prestazioni in regime semiresidenziale (contratti separati per Centri Diurni RS	n n n
Prestazioni di soggetti affetti da dipendenze patologiche: Pedagogico riabilitative residenziali Terapeutico riabilitative residenziali in Servizio Specialistico per Soggetti adulti in Doppia Diagnosi Prestazioni in regime semiresidenziale (contratti separati per Centri Diurni RS Salute Mentale e Comunitàper cittadini in stato di tossicodipendenza)	n n n 5A,
Prestazioni di soggetti affetti da dipendenze patologiche: Pedagogico riabilitative residenziali Terapeutico riabilitative residenziali in Servizio Specialistico per Soggetti adulti in Doppia Diagnosi Prestazioni in regime semiresidenziale (contratti separati per Centri Diurni RS Salute Mentale e Comunitàper cittadini in stato di tossicodipendenza) in Centro Diurno per disabili non autosufficienti	n n n 5A,
Prestazioni di soggetti affetti da dipendenze patologiche: Pedagogico riabilitative residenziali Terapeutico riabilitative residenziali in Servizio Specialistico per Soggetti adulti in Doppia Diagnosi Prestazioni in regime semiresidenziale (contratti separati per Centri Diurni RS Salute Mentale e Comunitàper cittadini in stato di tossicodipendenza) in Centro Diurno per disabili non autosufficienti in Centro diurno per adulti/anziani non autosufficienti In Centro diurno per demenze in Centro Diurno psichiatrico	n n SA, n n n
Prestazioni di soggetti affetti da dipendenze patologiche: Pedagogico riabilitative residenziali Terapeutico riabilitative residenziali in Servizio Specialistico per Soggetti adulti in Doppia Diagnosi Prestazioni in regime semiresidenziale (contratti separati per Centri Diurni RS Salute Mentale e Comunitàper cittadini in stato di tossicodipendenza) in Centro Diurno per disabili non autosufficienti in Centro diurno per adulti/anziani non autosufficienti In Centro diurno per demenze	n n sA, n n n

Art. 4 (Rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni)

- 1. Le prestazioni di cui al precedente art. 3 sono valorizzate e vengono remunerate applicando le seguentitariffe:
- a) Per le prestazioni sociosanitarie in RSA/CD le tariffe approvate con DGRC 531/2021;
- b) Per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie di salute mentale le tariffe approvate con DCA 11/2018 e45/2015;
- c) Per le prestazioni erogate in favore di malati terminali in strutture denominate Hospice le tariffe approvate con il DCA 128/2012;
- d) Per le prestazioni rese in strutture denominate Speciali Unità di Accoglienza Permanente-SUAP le tariffe approvate con il DCA 70/2012 o il DCA 79/2017 laddove le strutture si siano adeguate ai requisiti aggiornati;
- 2. Per le prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale per cittadini con dipendenza patologica le tariffe approvate con DCA 76/2017 e 94/2012;

- 3. Il limite di spesa e, quindi, il fatturato a carico della ASL, per il periodo 1° gennaio 202 -31 dicembre 202_, corrispondente al volume di prestazioni determinato al precedente art. 3, è fissato come segue: (specificare l'importo 2022 e quello 2023, se diversi) a) Per le prestazioni in____ (riportare la tipologia esatta) in regime residenziale Euro (al netto della quota di compartecipazione dell'Utente/Comune/Ambito territoriale di cui è unico debitore l'utente o il Comune di residenza) b) Per le prestazioni in _ (riportare la tipologia esatta) inregime semiresidenziale Euro (al della netto quota compartecipazione a carico dell'Utente/Comune/Ambito territoriale di cui è unico debitore l'utente o il Comune di residenza)
- 4. Nell'ambito dei limiti di spesa stabiliti nel comma precedente l'ASL e la sottoscritta struttura privata potranno rimodulare in corso d'anno i suddetti limiti di spesa, entro i limiti prestazionali aziendali in caso di disponibilità di prestazioni non erogate complessivamente dai centri erogatori ricadenti nell'ASL medesima. Nell'ambito dei limiti di spesa programmati, al fine di assicurare continuità per tutto l'anno solare delle prestazioni erogate, il consumo massimo del tetto annuale è fissato al 95% al 30 novembre 202__; pertanto, nulla spetterà alla sottoscritta struttura, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rese oltre il suddetto consumo massimo.
- 5. La sottoscritta struttura potrà recuperare nel mese successivo l'eventuale volume di prestazioni non richiesto dagli aventi diritto, rispetto alla percentuale massima fissata al comma precedente: si precisa, comunque, che nulla spetterà né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per il caso in cui detto volume non sia stato recuperato entro il termine di durata del presente contratto.

Art. 5 (Criteri di remunerazione delle prestazioni)

- 1. La remunerazione delle prestazioni avverrà sulla base delle vigenti tariffe regionali fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento dei limiti di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificati dalla Regione. Per le prestazioni cui si applica la tariffa per RSA o Centro Diurno socio sanitari, ai sensi della normativa vigente, la sottoscritta struttura privata ha l'obbligodi fatturare alla ASL esclusivamente la quota delle tariffe dovuta per la componente sanitaria, e all'utente/Comune la quota delle tariffe per la componente sociale, secondo le percentuali riportate al punto n. 1 del dispositivo del decreto commissariale n. 77 dell'11 novembre 2011. Per le strutture interessate dalle riconversioni parziali o totali in strutture socio sanitarie al momento della riconversione la residua quota di dodicesimi del tetto di spesa annuo sarà riservata alle prestazioni riconvertite.
- 2. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e del punto 18 della Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 16 giugno 2006, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, salvo espresso e diverso provvedimento regionale, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al precedente art. 4. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta Regionale o del Commissario ad acta, che individui i

risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate.

3. Le prestazioni eccedenti i limiti di spesa fissati al precedente art. 4 non potranno in alcun caso essere remunerate se eccedenti anche a seguito della compensazione di cui al precedente punto 3 del presentearticolo.

in sede di liquidazione dei corrispettivi, le ASL competenti dovranno verificare il rispetto della percentuale del 25% dei posti disponibili, così come disposto dal DCA 193/2016 – allegato A –paragrafo "livelli di intensità assistenziale" lettera a) nonché del criterio di un unico accesso perle prestazioni erogate dai centri diurni psichiatrici, sulla base dei requisiti organizzativi previsti alla tabella 5 allegata al DCA 5/2011; per quanto riguarda, poi, la possibilità di compensazionefra il budget dell'assistenza ospedaliera e quello dell'assistenza territoriale prevista per il biennio2018-2019 dal DCA n. 96/2018 e, limitatamente all'esercizio 2020, dalle DGRC n. 621/2020 e

n. 93/2021, si conferma che dall'esercizio 2021 in poi tale possibilità non è più consentita;

Art. 6 (Modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni)

- L'erogazione delle prestazioni è surbordinata alla redazione e aggiornamento periodico del progetto assistenziale individualizzato (PAI) redatto dall'UVI, nel caso di prestazioni sociosanitarie compartecipate, o da altro organismo di valutazione multidimensionale specificamente individuato dalla ASL per le altre tipologie di prestazioni oggetto del presente contratto.
- 2. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la struttura erogatrice è tenuta a verificare preliminarmente la completezza e regolarità del progetto assistenziale e dell'autorizzazione, segnalando tempestivamente alla ASL eventuali irregolarità o anomalie. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerazione della prestazione.

Art. 7 (Obblighi della struttura erogatrice)

- 1. La struttura erogatrice sottoscritta, accreditata con il SSR, concorre al raggiungimento e rispetto di obiettivi di sanità pubblica, favorendo le condizioni di maggiore appropriatezza erogativa.
- 2. Pertanto essa si impegna a svolgere le attività e a erogare le prestazioni nel rispetto delle indicazioni e degli obiettivi indicati nel PAI, relazionando o riferendo al competente servizio aziendale che ha in carico il paziente circa l'andamento del progetto, anche proponendo aggiornamenti o revisioni. La struttura, conriferimento alle prestazioni di cui al precedente art. 3 lettere a) e b) mantiene registri cronologici con numeri d'ordine progressivi distinti per i soggetti in età evolutiva e per gli altri pazienti.
- 3. La sottoscritta struttura è impegnata ad entrare nel circuito della rete informatica denominata "SINFONIA" (Sistema INFOrmativo saNità CampanIA di cui al DCA n. 34 del 29.03.2019 e s.m.i.) e adempiere con diligenza e costanza ai propri debiti informativi secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale (NSIS-FAR SISM STS) dalla Regione o dall'Azienda, anche attraverso il puntuale, completo e corretto conferimento delle informazioni richieste attraverso i sistemi informatici individuati dalla Regione e dall'ASL, anche con riferimento all'alimentazione del File H secondo le indicazioni fornitedalla Regione e dalla ASL.
- 4. La struttura erogatrice si obbliga a collaborare con i programmi regionali e aziendali di verifica dell'appropriatezza, congruità e legittimità delle prestazioni, predisponendo e mantenendo condizioni organizzative necessarie e utili al corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 8 (Tavolo Tecnico)

- 1. Le parti si danno atto che per monitorare e garantire la compiuta e corretta applicazione del presente contratto è istituito un tavolo tecnico composto esclusivamente da n. membri di cui n. designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e di n membri nominati dalla ASL. Il Tavolo viene convocato ogni due mesi.
- 2. Non possono fare parte del tavolo tecnico i rappresentanti delle Associazioni di categoria titolari (legali rappresentanti) di strutture erogatrici accreditate ubicate nell'ambito territoriale della ASL.
- 3. Al tavolo tecnico spettano, in particolare, i seguenti compiti:
- a) monitoraggio congiunto dei volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture private, in modo daacquisire elementi utili a favorire il rispetto dei limiti prestazionali di cui all'art. 3 e di spesa definiti dall'art 4;
- b) esame dei conteggi e delle determinazioni assunte dalla ASL ai fini della applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti nei precedenti art. 4 e 5, con possibilità di formulare proposte di correzione e/omiglioramenti tecnici.
- 4. In caso di valutazione della ASL non concorde con quella della maggioranza degli altri componenti del tavolo tecnico, il parere di questi ultimi non è vincolante per la ASL, che motivatamente procederà ai conseguenti adempimenti in difformità dal parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria, dandone comunicazione alla Direzione Generale per la Tutela della Salute.
- 5. Per le finalità di cui ai commi precedenti la sottoscritta struttura privata si impegna a fornire alla ASL tuttii dati relativi ai volumi ed ai fatturati entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all'erogazione delleprestazioni; l'omissione di tali comunicazioni comporterà l'esclusione della struttura dal pagamento dellefatture relative agli acconti di cui al successivo articolo 9;

Art. 9

(Modalità di pagamento delle prestazioni)

- 1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la sottoscritta struttura privata fatturerà alla Asl un acconto pari al 95% della produzione mensile, oltre Iva se dovuta.
- 2. Il diritto al pagamento dei suddetti mensili acconti maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui siriferiscono.
- 3. Il saldo mensile, pari al 5%, oltre Iva se dovuta, sarà fatturato nel modo seguente:
- entro il 31 maggio per le fatture del primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo)
- entro il 31 agosto per le fatture relative al secondo trimestre (aprile-maggio-giugno)
- entro il 30 novembre per le fatture relative al terzo trimestre (luglio-agosto-settembre)
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le fatture relative al quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre).
 - Il diritto al pagamento dei suddetti saldi maturerà entro sessanta giorni dalla data della fattura L'ASL, entro trenta giorni prima dei termini di cui al comma 3, al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, comunica alla struttura quanto liquidabile a saldo; ed eventualmente richiede alla sottoscritta struttura privata eventuali note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per assicurare il rispetto dei limiti di spesa e di fatturato fissati al precedente art. 4 e art. 9;
- 4. Qualora in corso d'anno si prospetti un superamento della C.O.M. della sottoscritta struttura privata, fermorestando che tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell'intero anno solare, il pagamento delle fatture emesse a saldo in corso d'anno non potrà essere effettuato alle scadenze periodiche stabilite nel comma precedente, per la parte corrispondente al superamento della C.O.M. in maturazione.
- 5. A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinato al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito.

- 6. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art.2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
- a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
- b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
- c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
 d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali.
- 7. La struttura privata esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall'art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima.
- 8. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (cheavrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora). In tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiari espressamente e per iscritto l'imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all'indennizzo.
- 9. Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, la sottoscritta struttura privata indica il seguente conto corrente bancario di cui è intestataria, sul quale la ASL effettuerà ogni pagamento dovutoin esecuzione del presente contratto: codice IBAN

presso				,		<u>,</u>
generalità dei	soggetti	autorizzati	ad	operare	su	detto
	_		_		_	

impegnandosi a comunicare tempestivamente, con apposita lettera firmata dal legale rappresentante, eventuali modifiche.

Art. 10 (Efficacia del contratto)

conto:

- 1. Il presente contratto esplica efficacia con riferimento al periodo 1° gennaio 202 31 dicembre 202;
- 2. Il presente contratto sarà adeguato agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.

art. 11

(Precisazione in ordine al valore giuridico dell'Ordine Elettronico)

- 1. L'ordine di acquisto elettronico, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di emissione e trasmissione dei documenti, attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n.205, e dei successivi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 (cd. Nodo Smistamento Ordini in formato elettronico – NSO), non costituisce riconoscimento giuridico dellaquantità e qualità delle prestazioni effettuate e/o da effettuare, ma è un mero strumento di regolarità e trasparenza amministrativa.
- 2. Pertanto, le prestazioni sanitarie eseguite dalla sottoscritta struttura privata ed il corrispondente valore economico saranno comunque soggette all'applicazione di tutti gli abbattimenti previsti dal presente contratto e/o da altre disposizioni normative

nazionali e/o regionali in materia di variazione del volume e del valore medio delle prestazioni e loro limiti, inclusi tutti i controlli della regolarità e dell'appropriatezza prescrittiva, nonché agli abbattimenti del fatturato liquidabile, necessari per assicurare il rispetto dei limiti di spesa fissati dal presente contratto (regressioni tariffarie e/o altre decurtazioni).

Art. 12 (Norme finali)

- 1. Per ogni controversia riguardo all'attuazione del presente contratto le parti potranno adire esclusivamente il Foro competente per il territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL.
- 2. Per qualsiasi controversia tra la sottoscritta struttura privata e la ASL e/o la Regione, anche non inerente al presente contratto, è espressamente escluso il ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenutein precedenti atti sottoscritti tra le parti.
- 3. La sottoscritta struttura privata dichiara espressamente di conoscere la delibera di Giunta Regionale n.__del_/ __/_, sopra citata.

Art. 13 (Clausola di salvaguardia)

- Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
- 2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente contratto.

,	
Timbro e firma della ASL Il Direttore Generale	Timbro e firma del Legale Rappresentante della struttura privata

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano, unitamente allo stesso, unico ed inscindibile contesto. Sono da intendersi specificamente approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. le clausole di cui all'art. 9, comma 6: ("A fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento diciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinato al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito"); art. 11, comma 1: ("Per ogni controversia riguardo all'attuazione del presente contratto le parti potranno adire esclusivamente il Foro competente per il territorio in cui ha sedelegale la sottoscritta ASL"); e l'intero art. 12 (Clausola di salvaguardia) del presente contratto.

	/	202	
•••••	,/	202	

Timbro e firma della ASL Il Direttore Generale	Timbro e firma del Legale Rappresentante della struttura privata
	<u> </u>